



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
IL DIRIGENTE GENERALE

Palermo, Prot. n. **0045723** del **18.11.2020**

e p.c.

Alle ASP della :Regione Siciliana
Ai Comuni dell'Isola
Alle SRR dell'Isola
Al Presidente della Regione Siciliana
All'Assessore Regionale della Salute
All'Assessore Regionale dell'Energia e i Servizi di P.U.
Al Dirigente Generale del D.A.S.O.E.
All'ANCI Sicilia

Oggetto: Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020. Chiarimenti.

Con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.02/Rif del 25.9.2020 si è ordinato, per mesi sei e, comunque, non oltre la durata dello stato di emergenza, così come dichiarata dai competenti Organi dello Stato, la reitera, con modifiche, dell'Ordinanza n.1/Rif del 27.3.2020 mediante il ricorso temporaneo a una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Regione Siciliana, necessaria a garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19.

Considerato che l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.02/Rif/2020 proroga con modifiche l'Ordinanza n.01/Rif/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota 43844 del 06.11.2020 ha precisato che ai sensi dell'art.2, comma 3 le A.S.P. territorialmente competenti, in assenza di motivata e dimostrata impossibilità, devono attenersi alle disposizioni di cui al provvedimento contingibile e urgente emesso dal Presidente della Regione Siciliana che prevede, a carico delle stesse, l'esecuzione in via ordinaria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze di tipo A.

In particolare, i rifiuti di *tipo A* devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento e devono essere, in via privilegiata, inviati alla termodistruzione - TD - e in deroga alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice EER 20.03.01., senza alcun trattamento preliminare.

Nei casi in cui l'A.S.P. territorialmente competente sia impossibilitata a effettuare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per le utenze di tipo A, lo stesso è disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contratti e svolto, secondo le modalità di cui all'art.2 comma 4, attraverso affidamento a idoneo operatore economico iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente di adeguata capacità tecnico-organizzativa in termini di mezzi, attrezzature e personale formato allo scopo.

Per chiarezza espositiva si trascrive il contenuto di quanto previsto dall'art.2, comma 1 dell'ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 relativo a "Utenze e rifiuti di tipo A".

"L'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente cura, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A, mediante azienda specializzata che, in particolare, provvede alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle utenze di cui sopra. Le predette Aziende Sanitarie sono autorizzate ad estendere i contratti in essere nell'ambito delle

possibilità normate dal Codice dei Contratti.”

Dal tenore di quanto sopra appare chiaro che i costi devono essere posti a carico della ASP territorialmente competente, sia se provvede direttamente, sia se, in sua vece, provveda il Comune.

Il “*paziente*” positivo al COVID-19, di norma dovrebbe essere posto in isolamento in strutture sanitarie dedicate, ma stante l’attuale situazione di sovraffollamento delle strutture, è costretto a rimanere isolato nella propria abitazione, producendo così rifiuti a potenziale rischio infettivo, analoghi a quelli che produrrebbe se fosse ricoverato in un’apposita struttura sanitaria. Per tali considerazioni il prelievo e lo smaltimento di siffatti rifiuti non possono che essere posti a carico del servizio sanitario nazionale.

Appare necessario precisare, quindi, stante le diverse richieste pervenute allo scrivente Dipartimento, le procedure da seguire per il corretto prelievo e avvio a smaltimento dei rifiuti proveniente dalle utenze di tipo A.

I Comuni che hanno necessità di prelevare e avviare a smaltimento i rifiuti provenienti dalle utenze in cui soggiornano pazienti in isolamento obbligatorio causa positività al Covid-19, ne danno comunicazione all’ASP territorialmente competente, che dovrà attivarsi entro due giorni lavorativi tramite l’azienda specializzata che in atto gestisce i prelievi dei rifiuti sanitari a potenziale rischio infettivo prodotti presso i vari presidi sanitari aziendali con analoghe modalità di prelievo trasporto e smaltimento presso impianti di termodistruzione.

In caso di motivato diniego da parte delle A.S.P. territorialmente competente, i Comuni dovranno attivarsi per individuare apposita ditta specializzata al prelievo e smaltimento di tale tipologia di rifiuti così come previsto dall’Ordinanza n.2/Rif. del 25 settembre 2020.

Nel caso in cui la A.S.P. territorialmente competente non dovesse dare seguito alle richieste avanzate dai Comuni entro tre giorni lavorativi, i Comuni sono autorizzati ad avvalersi di apposita ditta specializzata addebitando i costi sostenuti all’A.S.P. territorialmente competente.

Per quanto sopra, nel caso provvedessero i Comuni in via sostitutiva, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo svolgimento di tale funzione dovranno essere preventivamente comunicati all’ASP di appartenenza che dovrà provvedere, rientrando tra i suoi compiti, al relativo rimborso. I Comuni, tuttavia, dovranno rispettare, quale parametro utile per la quantificazione economica, il valore massimo del costo unitario a utenza previsto per l’esecuzione di analogo servizio espletato da parte delle Aziende specializzate individuate dalle medesime Aziende Sanitarie Provinciali.

Qualora per motivate impossibilità a poter conferire i rifiuti di tipo “A” presso gli impianti di termodistruzione in esercizio in Sicilia, già citati nelle premesse dell’Ordinanza n.2/Rif./2020, (es. esaurimento capacità ricettiva degli stessi), i Comuni potranno affidare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in questione contestualmente a quello per le utenze di tipo **AI** tramite il gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, avvalendosi di personale appositamente addestrato e con tutte le precauzioni del caso. Anche in questo caso gli oneri aggiuntivi, opportunamente documentati, e con le limitazioni sopra riportate dovranno essere posti a carico delle A.S.P. territorialmente competenti.

Le modalità di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle Utenze **A** e **AI** dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto stabilito all’art.4 dell’Ordinanza n.2 Rif. del 25 settembre 2020.

In ultimo appare opportuno che al DRAR debba essere data evidenza di tutta la corrispondenza intrattenuta tra le amministrazioni Comunali e le A.S.P. alla mail rifiuticovid.drar@regione.sicilia.it.

Il Dirigente Generale
Foti